

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE

## **Art. 1. - Denominazione, carattere dell'associazione e sede**

È costituita con sede in Configni (Rieti), Piazza XX Settembre, 4/a ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c., l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE". Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

## **Art. 2 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Art. 3 - Finalità e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la cultura e l'arte in particolare realizzando le manifestazioni denominate "Festival della Piana del Cavaliere" e "Accademia del Festival della Piana del Cavaliere" sostenendone e promuovendone le attività artistiche e culturali collegate.

A tal fine potrà eseguire qualsiasi azione ritenuta utile o necessaria per perseguire il suo scopo.

L'Associazione potrà:

- A. organizzare, promuovere e valorizzare eventi artistici;
- B. svolgere o gestire corsi di formazione e masterclass attinenti ogni manifestazione o aspetto della cultura artistica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza;
- C. formare giovani studiosi interessati all'arte, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro, favorendo ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche;
- D. istituire borse di studio e contributi a favore di artisti che si applichino alla disciplina;
- E. curare la stampa dei cataloghi dei propri eventi nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli; è esclusa la stampa di quotidiani;
- F. istituire e mantenere rapporti di collaborazione e sviluppare iniziative con Enti ed Istituti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, interessati ai propri fini in ogni paese. Potrà pure svolgere, oltre alle attività istituzionali, ogni altra attività ad esse accessorie o con esse direttamente connesse;
- G. provvedere al recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico artistico ed ambientale;
- H. organizza e promuove convegni, incontri, visite, concerti, attività ricreative ed ogni altro tipo e natura idonee ai progetti che di volta in volta presenterà conformemente alle norme indicate dal presente Statuto.

L'Associazione:

- A. non ha fine di lucro;
- B. persegue esclusivamente finalità di utilità sociale;
- C. svolge esclusivamente le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse; è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate;
- D. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
- E. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- F. in caso di scioglimento per qualunque causa devolgerà il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organo di controllo, ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

È fatto obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale.

#### **Art. 4. - Dotazione patrimoniale**

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dal fondo iniziale;
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati all'associazione;
- da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese all'Associazione o a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti esclusivamente a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative statutarie. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti, eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, i contributi che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea degli associati;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Comitato Artistico.

È facoltà dell'assemblea degli associati, su raccomandazione del Consiglio direttivo, costituire un collegio dei probiviri. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono altresì costituire uno o più comitati tecnici diversi dal Comitato artistico, determinandone le modalità di organizzazione e funzionamento.

#### **Art. 6 - Associati**

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori
- Soci ordinari

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche maggiorenni ammesse a far parte dell'Associazione a seguito di delibera insindacabile del Consiglio Direttivo, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.

La domanda di ammissione, corredata della firma di due Soci ordinari o fondatori proponenti e della documentazione dell'attività svolta, dovrà essere indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, l'ammissione dei nuovi soci Ordinari.

I soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata entro il 20 gennaio di ogni anno. Gli Associati che per due anni consecutivi, ancorché sollecitati, non abbiano versato la quota sociale, vengono considerati dimissionari. Per gravi e giustificati motivi, e sentito l'interessato, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisione sia stata presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indirizzare una lettera di dimissione al Presidente dell'Associazione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **Art. 7 - Assemblea degli Associati**

7.1. L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari ed ogni socio ha diritto ad un voto.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso scritto (fax, telegramma, e-mail) almeno 10 giorni prima della data fissata e in via straordinaria quando sia richiesta dal Presidente o vi sia necessità; in prima convocazione, è valida se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla precedente, la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dei lavori.

7.3. L'Assemblea è investita delle seguenti competenze e attività:

- delinea e delibera le attività associative;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione;
- delibera sull'approvazione e sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 8. - Consiglio Direttivo**

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea, scelti anche tra non associati e devono essere maggiorenni, e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

8.2 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- ognuno dei Componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta scritta e motivata.

8.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri (nel caso di due soli componenti, questi devono essere entrambi presenti, salvo il verificarsi di comprovate situazioni di straordinaria urgenza, nelle quali le medesime decisioni possono essere validamente adottate dal solo Presidente). Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

8.4 Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna.

I suoi compiti sono:

- progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- determinare gli importi delle quote annuali;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- elaborare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e convocare le assemblee previste dallo Statuto;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare sull'assunzione di personale esterno per svolgere le attività dell'associazione e sulla stipula di contratti d'opera con soci e terzi;

- deliberare sull'adesione o partecipazione dell'associazione a Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa;
- redigere il bilancio relativo al periodo di un anno secondo il principio contabile di "cassa";
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, nell'ambito delle attività sociali;
- deliberare in merito alle borse di studio proposte dal Comitato Artistico;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge e dal presente Statuto.

Nell'esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenze e prestazioni d'opera relative alle finalità statutarie, oltretutto affidare la previsione e certificazione di bilanci ad una società di revisione ufficialmente riconosciuta o a singoli professionisti iscritti all'albo.

#### **Art. 9. - Il Presidente**

9.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente viene nominato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, restano in carica per anni tre, salvo il caso di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea e sono rieleggibili.

9.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo; in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

9.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

9.4. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre in armonia con gli scopi statuari:

- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

9.5. Nel caso in cui, durante il proprio mandato, uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero cessare dalla carica, l'Assemblea verrà convocata nel più breve tempo possibile per provvedere alla sua sostituzione. Il membro del Consiglio Direttivo così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

#### **Art. 10 - Il Comitato Artistico**

Il Comitato Artistico è composto da due a cinque membri, nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Artistico designa al

suo interno, a maggioranza relativa dai membri, il Presidente, che assume la qualifica di Direttore Artistico. I membri sono scelti fra gli associati o anche tra operatori della cultura, artisti eminenti nel settore della musica, del teatro, del balletto e delle arti visive. I membri del Comitato Artistico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Artistico, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina in base a una terna di nomi proposta dai membri in carica.

Il Presidente dell'Associazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Artistico.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.

Le riunioni del Comitato Artistico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Artistico individua e indica le scelte fondamentali e le iniziative artistiche dell'Associazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Comitato Artistico:

- A. presenta una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo;
- B. suggerisce un piano di sviluppo;
- C. propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi per l'Italia e per l'estero;
- D. propone e organizza eventi ed iniziative individuali e collettivi;
- E. promuove corsi di formazione;
- F. suggerisce la partecipazione all'attività dell'Associazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione;
- G. propone la stampa di materiale culturale e divulgativo delle attività della Associazione.

#### **Art. 11 - Regolamento e altre norme applicabili**

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 12 - Esercizio sociale**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2018. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione non potranno mai essere distribuiti tra gli associati ma saranno esclusivamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. La tenuta della contabilità è affidata al Presidente medesimo, che ricopre altresì le funzioni di tesoriere dell'associazione. Quest'ultimo potrà avvalersi, per il migliore espletamento di tale funzione, a professionisti iscritti all'albo.

#### **Art. 13 - Durata del periodo di contribuzione**

Le quote di associazione hanno validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e devono essere versate entro e non oltre il 20 gennaio, pena la perdita di diritto della qualifica di associato. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione per qualunque causa, non può richiedere il rimborso della quota associativa.

#### **Art. 14 - Scioglimento dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'associazione o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 imposto dalla legge.

#### **Art. 15 - Compensi**

Agli associati e non che ricoprono funzioni e/o cariche sociali, non competono compensi di alcun genere, ma il rimborso delle spese sostenute in nome o per conto dell'associazione, purchè documentate. Ai soli componenti del Consiglio Direttivo che svolgono per l'associazione attività lavorativa di tipo continuativo o ai quali sono attribuiti particolari incarichi aventi natura professionale, su delibera dell'assemblea, possono essere corrisposti emolumenti individuali annui i cui importi verranno stabiliti dall'assemblea stessa nel rispetto dei limiti di legge.

#### **Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

*Firmato*  
CALAMANI STEFANO  
CARDELLI PAOLA  
MARCO FORCELLA  
Notaio Sigillo

